



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 27/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 100464, con la quale la Sig.ra Peloso Maria Concetta, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 14/08/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 203/S3 del 12/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che la Sig.ra Peloso Maria Concetta ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 12/07/2017;
- VISTA la nota prot. n. 7046 del 13/01/2017, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 73626 del 28/06/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/09/2017;
- VISTO il DA n. 1589 del 04/04/1985, registrato alla Corte dei Conti il 17/04/1985, reg. n. 4, foglio n. 298, con il quale la predetta dipendente è stata nominata a decorrere dal 04/04/1985 nella qualifica di Dattilografa, assumendo effettivo servizio in data 10/05/1985;
- VISTO il DDR n. 4016 del 22/03/1997 con il quale al Sig.ra Peloso Maria Concetta sono stati riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 della L 29/79, ai fini di quiescenza anni 2 mesi 8 e giorni 26;
- VISTO il DDG n. 7494 del 27/07/2004 con il quale la Sig.ra Peloso Maria Concetta, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 1/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che la Sig.ra Peloso Maria Concetta alla data del 31/08/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 65 mesi 8 e giorni 18 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 10/05/1985 al 31/08/2017	32	3	20
Servizio ricongiunto (DDR n. 4016 del 22/03/1997)	2	8	26
Totale anzianità contributiva utile a pensione	35	0	16

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/09/2017, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra PELOSO MARIA CONCETTA, nata a Palermo il 12/12/1951, categoria "C" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 24 AGO 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

